Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

31 luglio 2017

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 1-2
Foglio: 1/4

Bilanci in equilibrio con le manovre ma pesa il boom delle cancellazioni

Le Casse dei professionisti tra riforme e cali di iscritti

I pensionati aumentano più dei contribuenti

Tra i liberi professionisti i pensionati crescono di più dei contribuenti attivi. Nelle 11 Casse a sistema misto, nel 2016 quasi 200mila persone hanno ricevuto l'«assegno» (il 21,5% in più rispetto al 2011) a fronte di 91,4mila in attività (+13%). In alcuni enti, poi, le cancellazioni hanno sorpassato i nuovi ingressi. Conti in equilibrio grazie alle manovre degli anni scorsi.

Barbieri, Mazzei, Uva ▸ pagine 2-3

I numeri delle categorie

Pensionati per cassa, anno 2016. **Numero di pensionati e variazione rispetto al 2011**

TOTALE	197.427	+21,5% ▲
Architetti ingegneri	29.902	+66,6% ▲
Avvocati	27.988	+10,2% ▲
Commercialisti	7.251	+21,4% ▲
Consulenti del lavoro	9.803	+21,6% ▲
Farmacisti	23.276	-9,4% ▼
Geometri CIPAG	29.759	+9,8% ▲
Giornalisti	9.010	+23,4% ▲
Medici	42.403	+45,7% ▲
Notai	2.592	+7,0% ▲
Ragionieri	8.987	+19,8% ▲
Veterinari	6.456	+6,3% ▲

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati forniti dalle Casse

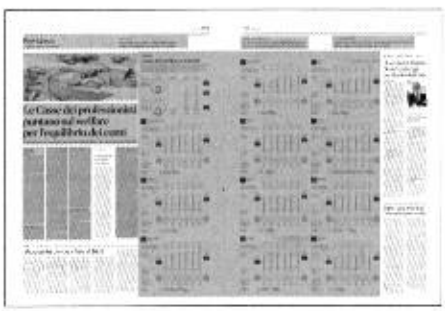

Peso: 1-14%,2-79%

131-176-180

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Previdenza
LAVORATORI AUTONOMI

Il trend
I pensionati crescono a un ritmo quasi doppio rispetto ai «colleghi» che pagano i contributi

Le Casse dei professionisti puntano sul welfare per l'equilibrio dei conti

Aumentano i pensionati, prestazioni integrative per attrarre nuovi iscritti

A CURA DI
Francesca Barbieri
Bianca Lucia Mazzei
Valeria Uva

Rallenta la crescita degli "attivi" e aumentano i pensionati, a un ritmo quasi doppio rispetto ai primi. Tuttavia, le manovre avviate dal 2012, dopo la riforma Fornero, riescono a tenere i conti in equilibrio. È la sintesi della rilevazione che presentiamo in queste pagine sui dati di 11 Casse dei professionisti a regime misto (contributivo-retributivo).

Dal 2011 al 2016 i professionisti attivi sono cresciuti del 13%, a fronte del 21% in più dei pensionati. Ma l'incremento dei primi è in gran parte sostenuto dal boom di iscrizioni alla sola Cassa forense (+50%), senza la quale ci si sarebbe fermati a +4,8 per cento. L'allargamento della forbice fra attivi e pensionati grava sulla spesa per pensioni (ora a 3,4 miliardi), cresciuta più velocemente degli incassi, e tamponata dalle manovre di aggiustamento: rispetto al 2011 l'aumento delle entrate contributive è stato del 26%, contro il più 30% delle uscite. Nei prossimi mesi le Casse dovranno poi affrontare l'incognita del cumulo, esteso dalla legge di Bilancio 2017 ma ancora in cerca di istruzioni dettagliate. Il patrimonio complessivo resta comunque considerevole: 70 miliardi, secondo l'ultima stima della commissione di vigilanza (comprese le Casse nate con il Dlgs 103/1996).

Il rapporto attivi/pensionati

In controtendenza rispetto agli altri enti, come detto, c'è la Cassa forense. Anche se, dopo gli ingressi record del 2014-2015 causati dall'inserimento d'ufficio di tutti gli iscritti all'Ordine, la situazione sta tornando alla normalità. «Ma l'esodo che si temeva non c'è stato - commenta il presidente, Nunzio Luciano - poiché il regolamento adottato in attuazione della riforma forense non ha escluso nessuno e il rapporto di otto attivi per ogni pensionato lo dimostra. Siamo riusciti a creare un sistema solidale e ora stiamo studiando forme di decontribuzione per aiutare gli iscritti con ricavi bassi: non toccheranno la contribuzione soggettiva (che determina la pensione) ma quella integrativa». La Cassa ha entrate contributive doppie rispetto alla spesa per pensioni, un patrimonio netto cresciuto dal 2011 al 2016 del 98% e una dote individuale salita da 31 a 42 mila euro.

In buona salute anche la Cassa dei dottori commercialisti

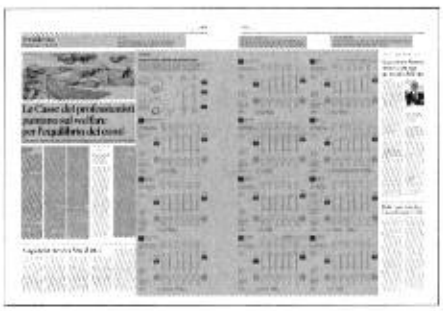

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
132-120-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

(Cnapdc) che, pur nel calo delle nuove iscrizioni (dalle 3214 del 2011 alle 2611 del 2016), ha un avanzo di oltre 500 milioni e entrate contributive superiori a 773 milioni, a fronte di poco più di 280 milioni di uscite. «Il calo è stato contenuto e fisiologico e il rapporto di 9 iscritti per ogni pensionato è la miglior garanzia di sostenibilità oltre i 50 anni», commenta il presidente Walter Anedda.

Il rapporto diminuisce, invece, per i consulenti del lavoro (oggi meno di tre iscritti per pensionato), ma il calo è compensato da un discreto aumento dei volumi d'affari (e dunque dei versamenti). In flessione anche i ragionieri, passati dai 4,06 attivi per ogni pensionato del 2011 ai 3,25 dello scorso anno, mentre il rapporto tra entrate e spese è sceso da 1,36 a 1,24. Il "gruzzoletto" della Cassa però si rafforza e passa da 57mila a 65mila euro per iscritto.

Soffrono particolarmente le categorie più colpite dalla crisi. Non si intravede ripresa, ad esempio, per i professionisti dell'immobiliare. Tra ingegneri e architetti, i pensionati sono aumentati del 66,7% in sei anni, a fronte di un incremento del 4,7% degli iscritti attivi. «Abbiamo introdotto correttivi importanti - dice il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro - che ci permettono di essere in linea con gli andamenti di lungo periodo, nonostante le criticità dei redditi». Aumenti contributivi anche per i notai, anch'essi legati a doppio filo al real estate: «Dal 2011 al 2014 si è passati da un'aliquota media del 31% al 36% per mantenere la stabilità a 50 anni richiesta dalla legge Fornero», spiega il presidente della Cassa, Mario Mistretta. Per questo, ma anche per la ripresa del mercato immobiliare, le entrate sono cresciute del 48% in sei anni. «Restiamo una Cassa matura - conclude - ma riusciamo a garantire l'equilibrio anche attraverso l'efficientamento del patrimonio, ora però dobbiamo valutare l'impatto del Ddl concorrenza». Nel disegno di legge prossimo all'approvazione c'è infatti anche l'aumento del numero dei notai. La categoria vanta comunque il più alto patrimonio per iscritto: quasi 190mila euro.

Il welfare sempre più attivo

Fatta eccezione per Notariato e Inarcassa, la spesa per il welfare cresce per tutti gli altri enti, con farmacisti e avvocati che hanno raddoppiato gli importi per questa voce.

Nel 2016 la Cassa forense ha investito in welfare 41 milioni, contro i 20 del 2011, e il regolamento consente di arrivare a stanziarne fino a 64. In vista dell'obbligo di revisione della polizza professionale, l'ente ha siglato convenzioni con le assicurazioni. Sono inoltre in programma nuovi bandi per giovani avvocati (16mila domande lo scorso anno) per l'acquisto di strumenti informatici e il sostegno ai neogenitori. A tutti viene inoltre fornita la banca dati giuridica gratuita.

Accanto agli interventi tradizionali si fanno strada iniziative di welfare attivo per attrarre giovani leve. Così ad esempio i consulenti del lavoro: Enpacl ha formato oltre mille iscritti al ruolo di responsabile sicurezza. Per il direttore, Fabio Faretra, l'obiettivo è accompagnare i giovani verso nuovi mercati: «Nel settore delle consulenze previdenziali stiamo investendo su altri mille neoiscritti, in più premiamo chi ospita praticanti con un'estensione della copertura sanitaria». A un tandem giovani-anziani basato sullo scambio fra know how tecnologico e passaggio di consegne pensano anche i geometri di Cipag.

In crescita del 49% su questo fronte anche i veterinari, con una Cassa che può vantare un rapporto virtuoso attivi/pensionati. «Abbiamo introdotto rimborsi spese per baby sitter e asili nido, indennità di non autosufficienza aggiuntive rispetto alla pensione, tutele per le gravidanze a rischio», dice Giovanna Lamarca, direttore generale dell'Enpav. La cassa attiverà inoltre stage formativi retribuiti (500 euro al mese per 6 mesi) destinati a laureati in corso e con voti brillanti.

La spesa per il welfare cresce anche per i commercialisti di Cnapdc (nel 2016, quasi 21 milioni contro i 15 del 2011) che intendono affiancare all'assistenza tradizionale un sistema di welfare strategico durante il percorso lavorativo. Il Notariato, invece, ha diminuito del 70% questa voce, ma solo rimodulando le prestazioni della polizza sanitaria, ora riallineata a quella delle altre categorie.

La spesa complessiva

Per gli assegni di quiescenza a quasi 200mila iscritti nel 2016 versati 3,4 miliardi (un terzo in più del 2011)

La sostenibilità

Grazie alle manovre correttive varate dopo la riforma Fornero bilanci tecnici in ordine anche oltre i 50 anni

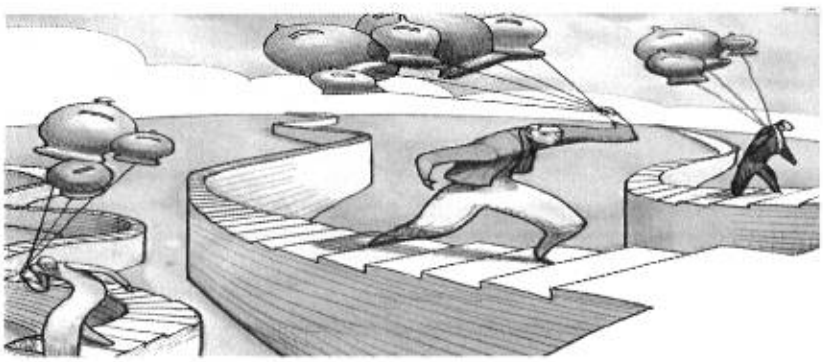

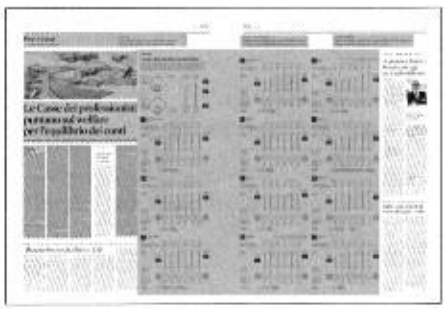

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
133-170-680
Telpress Servizi di Media Monitoring

Lo fotografia

I numeri della previdenza professionale

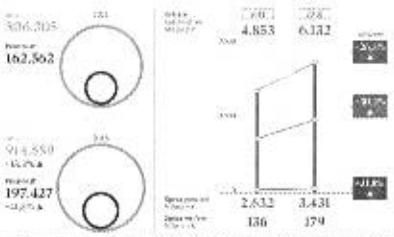

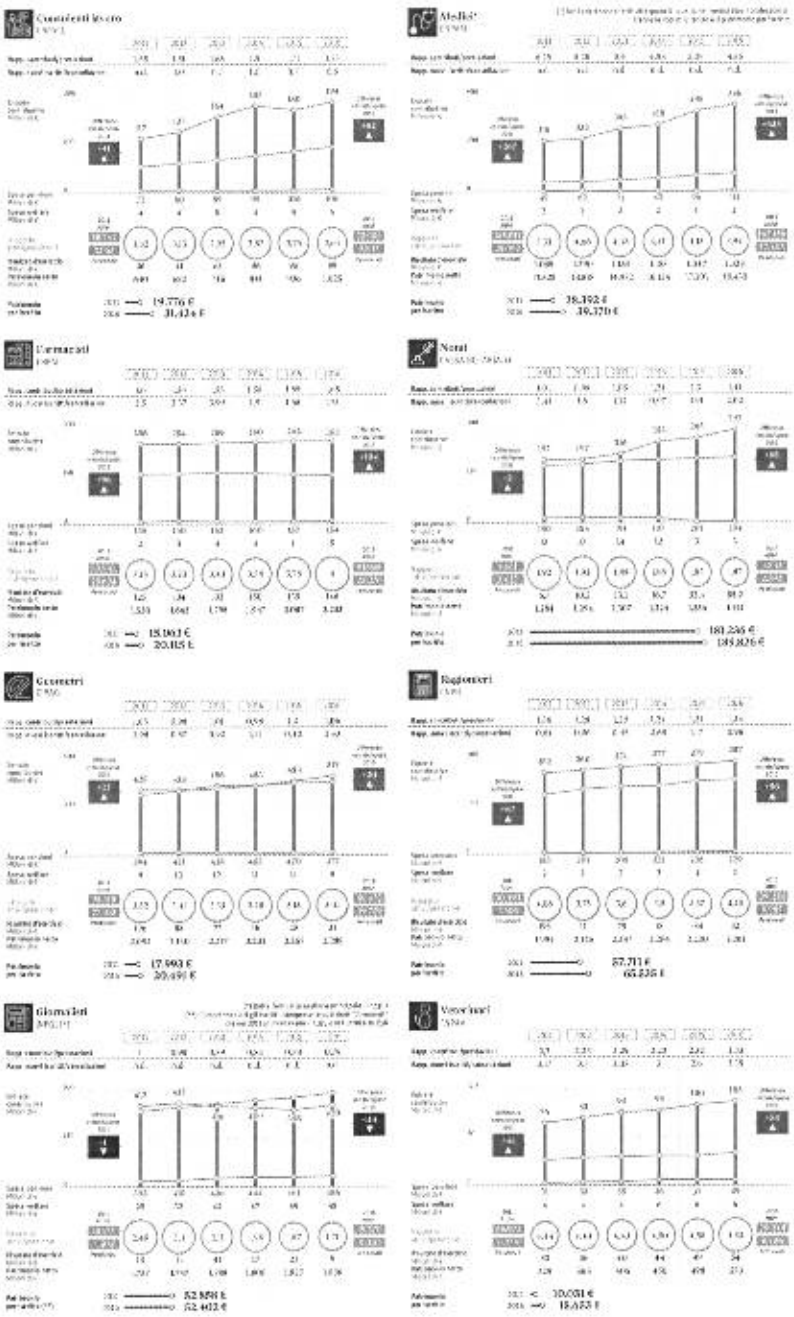

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

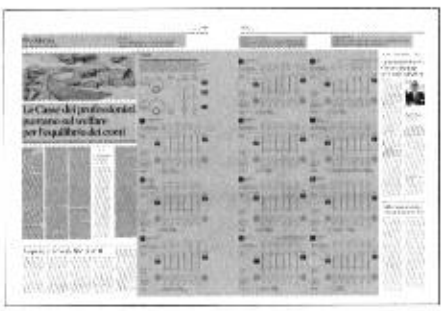

Peso: 1-14%,2-79%

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 1-2
Foglio: 1/1

LE MANOVRE

Aliquote in aumento fino al 2021 per la metà degli enti

pagina 2

Le misure. Gli avvocati chiudono la stagione dei rincari avviata nel 2012 - Anche per l'innalzamento dell'età di uscita percorsi ancora in atto

Aliquote in crescita fino al 2021

L'ultima a intervenire sui requisiti di accesso ai trattamenti previdenziali è stata la cassa dei giornalisti (Inpgi). Con una manovra varata a settembre 2016 (approvata a febbraio dai ministeri vigilanti) l'ente è passato ad applicare il sistema contributivo a tutti gli iscritti, per le quote versate a partire da gennaio 2017.

Un intervento drastico che si è reso necessario per salvare l'equilibrio finanziario, messo a dura prova anche dalla crisi dell'editoria (-114 milioni il disavanzo tra entrate e spese lo scorso anno). Solo in questi ultimi sei anni, i giornalisti dipendenti attivi iscritti alla gestione Inpgi-1 sono scesi da 18mila a 15mila mentre è cresciuto oltre quota 10mila il numero dei "silenti", ovvero coloro che mantengono l'iscrizione ma non versano contributi perché privi di contratto e che, secondo l'Inpgi, solo in minima percentuale riusciranno a trovare un nuovo impiego e a riprendere a versare. Tuttavia l'Inpgi ha una situazione molto diversa dalle altre Casse privatizzate, essendo costituita, nella gestione principale dell'Inpgi-1, da dipendenti e non da liberi professionisti: questi ultimi versano all'Inpgi-2, nata già con il sistema contributivo. «L'altro pilastro della manovra - sottolinea la presidente Marina Macelloni - è l'aumento nel triennio 2017-2019 dell'età pensionabile, che a regime sarà a 66 e 7 mesi».

Anche le altre Casse hanno introdotto misure correttive, per lo più dopo gli stress test della riforma Fornero (a partire dal 2012) che hanno portato a 50 anni la sostenibilità dei bilanci tecnici. In alcuni casi gli aumenti contributivi, scaglionati nel tempo, non sono ancora a regime. Per gli avvocati, ad esempio, il percorso si concluderà nel 2021, quando il contributo soggettivo arriverà al 15% (nel 2017 è del 14,5%). L'età pensionabile è già a 70 anni: è possibile uscire prima con una perdita del 5% su base annua, ma potendo continuare a lavorare.

Per i veterinari è previsto il graduale innalzamento delle aliquote, ora al 13,5%, di mezzo punto l'anno fino al 22 per cento. Per la pensione servono 68 anni e 35 di contributi. È possibile anticipare a 62 anni, con penalizzazioni (non per chi ha 40 anni di contributi).

Anche per i ragionieri le aliquote sono ancora in crescita fino al 2018 (il contributo soggettivo minimo quest'anno è al 14% e salirà di un punto l'anno prossimo) «per garantire con il contributivo una pensione dignitosa», commenta il presidente della Cassa, Luigi Pagliuca. A regime da quest'anno, invece, il contributo soggettivo dei geometri (15%), mentre sono in evoluzione i requisiti per l'uscita: dal 2020, l'anzianità scatterà con 60 anni di età e 40 di contributi. Per far fronte alla riduzione delle pensioni determinata dal contributivo la cassa geometri sta lavorando all'aumento delle prestazioni assistenziali. Scatterà invece dal 2018 l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia per i medici Enpam, da 65 a 68 anni. Mentre già dal 2016 le aliquote per i medici liberi professionisti sono salite al 15,5 per cento. Ma, precisa Vittorio Pulci, direttore previdenza di Enpam, «per favorire le giovani generazioni il tasso di rivalutazione dei contributi versati è salito dal 75 al 100% dell'inflazione per gli iscritti sotto i 50 anni».

In soccorso ai disoccupati, è andata Enpaf (farmacisti), dopo la manovra del 2012 che ha portato da 5 a 7 anni il tetto massimo in cui è possibile versare solo l'1% del contributo soggettivo unico, che per gli altri è pari a 4.400 euro. Ma questa possibilità scadrà nel 2018.

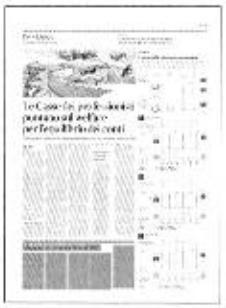

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

131-123-083

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 1,7
Foglio: 1/2

Fondi regionali. Trentino-Alto Adige al top

Dalle Giunte 81 milioni alle imprese che esportano

Il sostegno all'export delle Regioni italiane vale 81 milioni di euro: tanto è stato elargito dalle amministrazioni locali alle imprese sotto forma di gettoni per partecipare alle fiere, corsi di formazione, contributi ai consorzi per l'internazionalizzazione. Il più munifico è stato il Trentino-Alto Adige, che ha messo sul piatto 26 milioni nonostante le sue imprese rappresentino solo l'1,9% dell'export italiano. All'ultimo posto la Sicilia, a secco di contributi per il 2016.

Micaela Cappellini » pagina 7

Internazionalizzazione. Dalla partecipazione alle fiere fino agli aiuti ai consorzi, la mappa del sostegno pubblico alle imprese che esportano

I fondi regionali all'export valgono 81 milioni

Trentino Alto-Adige il più munifico con oltre 27 milioni, Sicilia fanalino di coda a zero contributi

Micaela Cappellini

Il sostegno all'export delle Regioni italiane vale 81 milioni di euro. Ma non è direttamente proporzionale al peso di ciascuna regione sul totale della bilancia commerciale italiana. Prendiamo la Lombardia, per esempio: le sue imprese sono protagoniste da sole di quasi un terzo dell'export italiano (per l'esattezza del 27%) eppure nel 2016 hanno incassato dall'amministrazione regionale fondi per 6,1 milioni. Pur quasi raddoppiati, rispetto ai 3,7 milioni erogati dal Pirellone nel 2015, si tratta di poco più del 7% del totale dei finanziamenti regionali all'export in Italia. Il Trentino-Alto Adige invece, che vale solo l'1,9% di tutte le esportazioni italiane, di fondi regionali ha ricevuto oltre 26 milioni, la cifra più alta di tutto il Paese.

Il bilancio dei finanziamenti pubblici all'internazionalizzazione da parte del Sistema Paese Italia è contenuto nel rapporto 2017 sul commercio estero che Ice e Istat hanno presentato lo scorso 13 luglio. In tutto, tra fondi del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Ice, delle Regioni e delle Camere di Commercio, nel 2016 le imprese italiane hanno beneficiato di 273 milioni di euro, dieci milioni in più rispetto al bilancio d'esercizio precedente. Ad aumentare, da un anno con l'altro, è stato soprattutto il sostegno proveniente dal ministero, che è passato da 6 a 26 milioni, e quello dell'Ice, cresciuto da 110 a 134 milioni. È diminuito invece il supporto delle Camere di commercio, le quali hanno accusato il colpo della riforma del Governo che ha tolto dal novero dei loro compiti le attività promozionali direttamente svolte all'estero.

E il supporto pubblico proveniente dalle Regioni? Dal bilancio risulta diminuito anch'esso: erano 106 milioni nel 2015, sono diventati appunto 81 l'anno scorso, di cui 22,3 milioni basati sui fondi europei della programmazione 2014-2020. Dall'Ice fanno sapere che in realtà non c'è stato un calo e che il livello del contributo regionale è in linea con quello del 2014. L'anomalia piuttosto ci sarebbe stata nel 2015: quei 106 milioni sarebbero la coda contabile della programmazione comunitaria 2007-2013 e delle attività per Expo.

La contrazione maggiore dei finanziamenti regionali c'è stata al Sud, dove si è passati dai 36 milioni del 2015 a quota 13,5. Maglia nera la Sicilia, dove le erogazioni sono state pari a zero, un tracollo rispetto agli oltre 17 milioni messi a disposizione nel 2015. Nel Mezzogiorno fa eccezione solo la Sardegna, dove la spesa è aumentata in maniera significativa passando da 1,1 milioni del 2015 a oltre 3 milioni.

Il sostegno regionale è calato anche nel Centro Italia, dai 26,5 milioni del 2015 a soli 15,7 milioni. In particolare la Toscana - che con una quota dell'8,1% è la quinta regione più esportatrice del Paese - ha dimezzato il contributo pubblico alle imprese internazionalizzate. Quasi azzerato invece il sostegno della Regione Marche, ma in questo caso a incidere è stata l'emmergenza terremoto.

L'attenzione regionale all'export, insomma, in Italia si concentra tutta al Nord. A Nordovest il contributo delle Regioni è cresciuto da 6,5 a 9,2 milioni grazie appunto al raddoppio della Lombardia. Ma ancora più significativo è stato il contributo al Nordest: oltre all'exploit del

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
131-138-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Trentino-Alto Adige, va registrato il balzo del Veneto - che è anche la seconda regione italiana per vocazione all'export - che ha visto crescere i finanziamenti locali da 0,3 a 6 milioni di euro.

Fin qui abbiamo parlato di numeri. Ma dal punto di vista qualitativo, come si orienta il finanziamento pubblico all'export delle regioni italiane? Il rapporto Ice-Istat 2017 segnala alcune novità interessanti. La prima è il peso crescente che sta assumendo il sostegno ai settori ad alto tasso di innovazione: lo si vede ad esempio negli interventi rivolti all'aerospazio in Piemonte e nel Lazio, oppure in quelli a supporto dell'Industria 4.0 in Lombardia, Toscana, Puglia, Emilia-Romagna e di nuovo Piemonte e Lazio.

Il secondo elemento di novità è invece l'occhio di riguardo nei confronti dei consorzi per l'internazionalizzazione, ai quali nel 2016 sono arrivati contributi per oltre 9 milioni di euro: la seconda voce più pesante dei finanziamenti regionali, dopo i 24 milioni spesi per sostenere la partecipazione agli eventi fieristici. Puglia, Emilia-Romagna e Umbria sono tra le regioni più attente alla promozione delle reti d'impresa.

Del resto, quella delle reti è una modalità che piace sempre di più, alle istituzioni italiane, quando si tratta di spingere le nostre Pmi sui mercati esteri. RetImpresa stima che tra il 2010 e il 2016 sono stati realizzati 176 interventi regionali a sostegno della competitività delle imprese, con uno stanziamento complessivo pari a 2,2 miliardi di euro, il 27% dei quali espressamente dedicati a finanziare i programmi di internazionalizzazione delle Pmi.

Dal bilancio dei finanziamenti 2016 emerge anche la predilezione di alcune regioni per determinate aree del mondo. In Puglia, per esempio, i fondi hanno mostrato una certa preferenza per le imprese che vanno in Medio Oriente, mentre la Toscana - sarà per via del vino - ha strizzato l'occhio soprattutto all'America del Nord.

PREFERENZE GEOGRAFICHE
La Puglia mostra un occhio di riguardo per le aziende che vanno in Medio Oriente, la Toscana per quelle che esportano in Nordamerica

RETI DI IMPRESA
In tutto il Paese crescono i contributi ai consorzi per l'internazionalizzazione, ormai la seconda voce degli aiuti regionali all'export

Il bilancio 2016

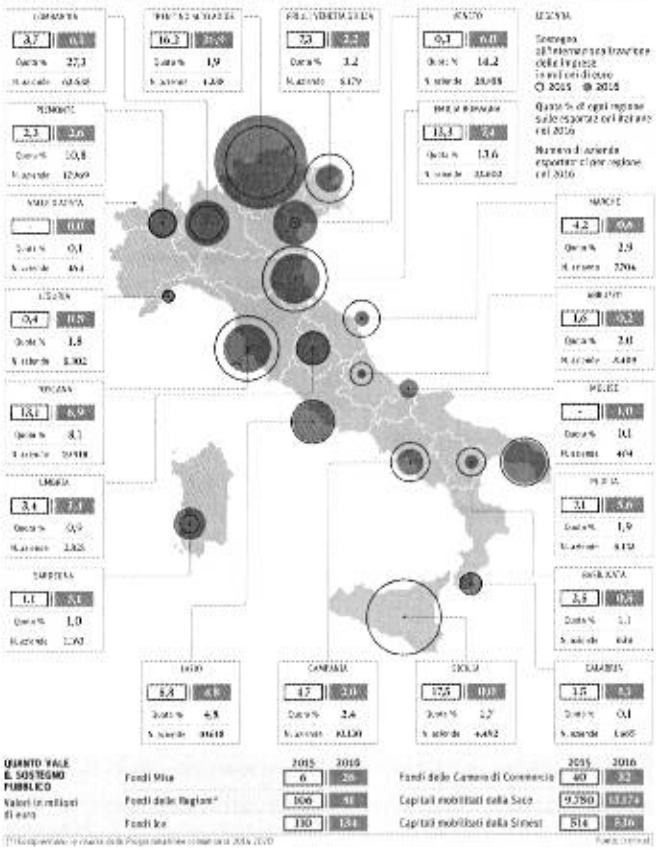

Peso: 1-2%,7-45%

131-179-083
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 1,8
Foglio: 1/2

COMPETITIVITÀ

Pmi da record, una su quattro è al Sud

Valentina Melis ▸ pagina 8

COMPETITIVITÀ

Imprese a crescita accelerata, una su quattro è nel Mezzogiorno

Valentina Melis ▸ pagina 8

Competitività. La classifica delle «scale-up» elaborata da Unioncamere-Infocamere rivela che nell'85% dei casi sono cresciuti anche gli occupati dal 2012 al 2016

Imprese a forte crescita, una su quattro è al Sud

Tra le aziende con aumenti di fatturato superiori al 20% ben 238 sono nel Mezzogiorno: in evidenza Napoli, Bari e Lecce

Valentina Melis

È la provincia di Milano a guidare la classifica delle scale-up italiane, le imprese cresciute di oltre il 20% all'anno, per fatturato o numero di occupati, dal 2012 al 2015. Su un totale di 895 aziende con una crescita record nel triennio, ben 190 si trovano nella zona del capoluogo lombardo. Ma anche le province meridionali sono ben rappresentate: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia si trovano 238 scale-up, il 26% del totale.

Lo rivela un'elaborazione di Infocamere-Unioncamere in base ai dati del Registro delle imprese, anticipata dal Sole 24 Ore del Lunedì del 24 luglio.

Andando ad analizzare nel dettaglio la distribuzione delle scale-up, si scopre che 27 province italiane ospitano almeno dieci di queste imprese e che nell'85% dei casi il numero dei lavoratori impiegati è aumentato dal 2012 al 2016.

Immediatamente dopo la provincia di Milano, arriva quella di Napoli, nella quale hanno sede 64 scale-up. A spiegare il motivo della forte crescita del fatturato è quasi sempre l'investimento nell'innovazione degli impianti, nella qualificazione del personale e nella digitalizzazione di molti servizi.

Tra le aziende del Sud presenti nella classifica delle scale-up, accanto a molte piccole e medie imprese, si trovano vere e proprie multinazionali, come la Adler Plastic, nata nel 1956 a Ottaviano (Napoli), che oggi, dopo l'acquisizione della tedesca Pelzer, è un gruppo con 69 stabilimenti in 21 Paesi. Il gruppo, che produce prevalentemente sistemi e componenti per il confort acustico e termico delle auto, ha visto crescere il suo fatturato, dal 2012 al 2015, da 1,1 miliardi di euro a 1,5 miliardi di euro. A giustificare la crescita, tra l'altro, le nuove commesse acquisite negli ultimi anni per vari progetti di clienti esteri e per la Jeep Renegade.

Ha sede invece a Modugno (Bari) la Alfrus Srl, specializzata nella lavorazione di mandorle, che l'azienda fornisce all'industria alimentare in Italia e all'estero. Il fatturato della Alfrus è passato fra il 2012 e il 2015 da 23,8 a 75,8 milioni. «Il 2016 è andato ancora meglio, con ricavi per 83 milioni», spiega il direttore finanziario Leonardo Sisto, uno dei tre fratelli alla guida dell'azienda, nata nel 1998 sulle radici dell'attività paterna. «All'inizio di luglio - continua - abbiamo acquisito un'azienda in Friuli-Venezia Giulia, che produce semilavorati per l'industria dolciaria e ci consentirà di raddoppiare i volumi di

Peso: 1-6%,8-40%,1-6%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

137 120 080

Telpress Servizi di Media Monitoring

fatturato. Negli ultimi anni abbiamo investito nell'automazione dei macchinari e abbiamo avuto una forte espansione nei mercati esteri, che incidono per il 35% sul nostro fatturato».

Ad aiutare le aziende sono stati anche gli incentivi fiscali per gli investimenti, che secondo Leonardo Sisto ora seguono una logica diversa rispetto al passato: «Oggi - continua - il superammortamento e l'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi e i crediti d'imposta premiano le aziende che già hanno prodotto utili. È una filosofia diversa dal finanziamento di progetti singoli, soggetti a istruttoria, senza certezze sul funzionamento effettivo».

Sta investendo nell'ampliamento della rete commerciale la Ucm Sportswear di Portici (Napoli), passata da 24,6 milioni di fatturato del 2012 a 59,4 del 2015 (e 83,7 nel 2016). «L'azienda, proprietaria del marchio Cotton &Silk di abbigliamento maschile - spiega l'amministratore Umberto Montesano - aprirà 15 nuovi punti vendita entro la fine di quest'anno, che porterà a 125 il numero dei negozi, tutti a gestione diretta. I nostri dipendenti - continua - sono 900 e da un anno e mezzo abbiamo aperto anche la vendita online».

Per incentivare la crescita delle imprese del mezzogiorno il decreto «Sud» (Dl 91/2017), approvato la settimana scorsa dal Senato con il voto di fiducia e ora in attesa del via libera della Camera per la conversione in legge, punta su finanziamenti agevolati ai giovani imprenditori, fino a 50mila euro (con la misura «Resto al Sud») e sull'istituzione delle zone economiche speciali (Zes), per rilanciare la competitività dei porti. Le Zes usufruiranno infatti di un regime fiscale di favore e di deroghe normative, per attrarre investimenti.

«L'istituzione delle zone economiche speciali - commenta il presidente dell'Unione degli industriali di Napoli Ambrogio Prezioso - è una misura importantissima per rilanciare gli investimenti, che consentirà non solo di colmare il gap di competitività delle aree portuali di Napoli e Salerno rispetto ad altre aree portuali europee, ma anche di incentivare settori collegati, come la logistica».

Per sostenere l'innovazione delle imprese meridionali, le associazioni degli industriali delle province campane e Ance Campania hanno costituito la settimana scorsa «Campania digital innovation hub», un'associazione che punta a creare un contatto fra le aziende da un lato, le università e i centri di ricerca dall'altro, in linea con il piano nazionale Industria 4.0. «Il perimetro dell'associazione si allargherà presto alle associazioni degli industriali del Molise e della Basilicata - spiega ancora Ambrogio Prezioso - con l'obiettivo di rafforzare il livello di conoscenza delle imprese rispetto alle opportunità offerte dalla digitalizzazione».

GLI INCENTIVI IN ARRIVO
Il decreto «Sud» all'esame della Camera punta su finanziamenti ai giovani imprenditori e zone economiche speciali

Le province con il maggior numero di scale-up

Le imprese italiane con una crescita dell'occupazione o delle vendite maggiore del 20% dal 2012 al 2015, con almeno 10 dipendenti all'inizio del periodo

Scale-up | % di scale-up con aumento degli addetti fra il 31 dicembre 2012 e il 30 settembre 2016

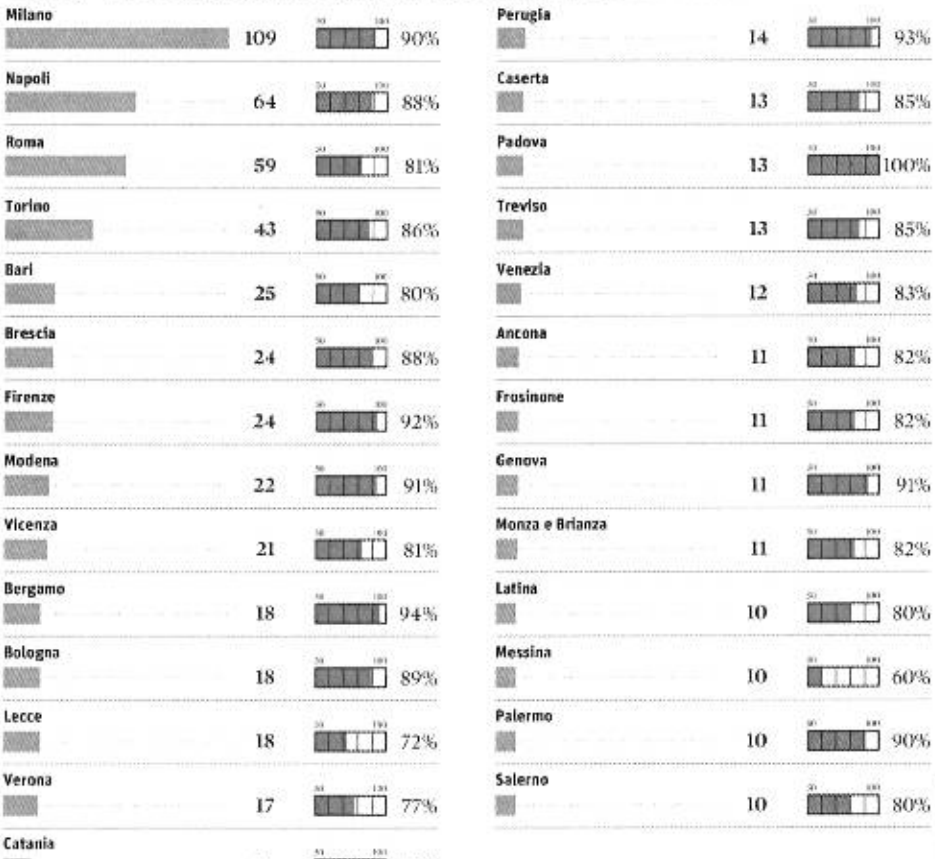

Fonte: elaborazione Infocamere - Infocamere su dati Registro delle imprese

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
131-130-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 1,15
Foglio: 1/2

IMPOSTE CONTESE

I casi dubbi dell'Irap per chi ha collaboratori

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che non si verifica il presupposto impositivo per applicare l'Irap quando il contribuente si avvale di un dipendente con mansioni esecutive. Nonostante gli interventi della Suprema corte, continuano però a esserci incertezze per chi impiega un collaboratore familiare o due lavoratori part-time, per i criteri in base ai quali desumere la natura occasionale o continuativa del rapporto, per l'applicabilità delle sanzioni ai comportamenti pregressi.

▸ pagina 15

Imposte regionali. Nonostante le molte sentenze e ordinanze restano ancora situazioni di incertezza sugli obbligati al tributo

L'Irap incerta dei collaboratori

Orientamenti discordi su imprese familiari e compensi per le prestazioni di terzi

PAGINA A CURA DI
Gianfranco Ferranti

Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che il presupposto impositivo dell'Irap non è configurabile se il contribuente si avvale di un dipendente con mansioni esecutive. Continuano però a sussistere incertezze per chi impiega un collaboratore familiare o due lavoratori part-time, per i criteri in base ai quali desumere la natura occasionale o continuativa del rapporto e per l'applicabilità delle sanzioni ai comportamenti pregressi.

Nella sentenza a Sezioni unite 9451/2016 è stato affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre, tra l'altro, quando il contribuente si avvale «in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive», che rechino all'attività svolta dal contribuente «un apporto del tutto mediato o ... generico».

Le mansioni non devono «concorrere» o «combinarsi» con l'attività esercitata dal contribuente, cioè non possono essere «professionali» bensì «meramente esecutive». Non sono, ad esempio, esclusi dal tributo i contribuenti che si avvalgono dell'opera di un professionista più giovane o di un collaboratore direttamente coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni rese ai clienti (ad esempio il dipendente impiegato nella tenuta delle contabilità gestite dal commercialista). Si deve trattare, quindi, di attività generiche, quali quelle di segreteria, infermieristiche o di pulizia dei locali. Di conseguenza, è importante che le mansioni svolte vengano attentamente precisate in sede contrattuale.

Il collaboratore familiare

L'ambito di applicazione di tale principio non è circoscritto ai soli artisti e professionisti ma riguarda anche gli imprenditori individuali quali agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, i coltivatori diretti del fondo e in genere i piccoli imprenditori che esercitano l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La giurisprudenza di legittimità non è, però, univoca in merito all'attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari. In passato era stato sostenuto che tale attività comportava sempre l'assoggettamento all'Irap (sentenze 10777/2013, 1537 e 22628/2014). Nell'ordinanza 17429/2016 è stato, invece, correttamente ritenuto che va applicato anche in questi casi il principio della irrilevanza dell'impiego di un collaboratore con mansioni esecutive. In altre quattro ordinanze (12616, 20282 e 24060/2016 e 16742/2017) la Cassazione ha, invece, riaffermato il precedente orientamento interpretativo. In queste ultime pronunce non è stata fatta alcuna menzione della sentenza a Sezioni unite 9451/2016 ma sono stati semplicemente richiamati i "precedenti", il che lascia sperare in un "ripensamento" della Suprema corte. È in ogni caso opportuno che le mansioni svolte dal collaboratore vengano precisate nell'atto costitutivo dell'impresa familiare.

Il part-time

Si ritiene possibile escludere la sussistenza di un'autonoma organizzazione anche in presenza di due rapporti a tempo parziale, che dovrebbero risultare equivalenti ad uno a tempo pieno.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema corte (ordinanze 16374/2017, 24078 e 26293/2016) si è finora orientata in senso contrario, affermando che tale circostanza configura di per sé il superamento della "soglia" fissata dalle Sezioni unite.

Nella sentenza a Sezioni unite 7291/2016 è stato affermato, con riguardo ai medici convenzionati con il Ssn che svolgono in forma associata l'attività di medicina di gruppo, che la presenza di «personale di segreteria o infermieristico comune» va considerata «la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare il servizio». Alla luce di tale sentenza si ritiene che l'esclusione dal tributo regionale sussista anche in presenza di un collaboratore esecutivo per ciascuno dei medici.

Casi controversi

IL PART-TIME

PROFESSIONISTA CON DUE DIPENDENTI PART-TIME

- Non rispetta «il parametro quantitativo indicato dalle Sezioni unite circa l'impiego di una sola unità lavorativa con mansioni esecutive» il medico che «si avvale di una segretaria e di un infermiere, sia pure unitamente ad altri medici» (*ordinanza 16374/2017*)
- La presenza di due dipendenti part-time «costituisce ex sé ragion fondante dell'obbligo...Irap» (*sentenza 24078/2016 e in senso conforme ordinanza 26293/2016*)

L'IMPRESA FAMILIARE

L'IMPRESA FAMILIARE CON UN COLLABORATORE ESECUTIVO

- L'orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che la presenza di uno o più collaboratori rappresenta di per sé elemento sufficiente per l'assoggettamento all'Irap del titolare dell'impresa familiare (*ordinanze 12616, 20282 e 24060/2016 e 16742/2017*).
- Nell'*ordinanza 17429/2016* è stato invece più correttamente applicato il principio affermato nella *sentenza a Sezioni unite 9451/2016*, in base al quale non assume rilevanza la presenza di un solo collaboratore con mansioni esecutive

LE SANZIONI

IL COMMERCIALISTA CHE HA CHIESTO DI DISAPPLICARE LE SANZIONI

- La questione relativa alla rilevanza del reddito professionale ai fini dell'Irap «è stata oggetto di articolato e complesso dibattito sia in dottrina come pure in giurisprudenza ... solo di recente concluso a seguito delle pronunce delle Sezioni unite» della Cassazione emanate nel corso del 2016
- È possibile, pertanto, la disapplicazione delle sanzioni per la sussistenza di un'obiettiva incertezza normativa (*ordinanza 16374/2016*)

I COLLABORATORI ESTERNI

IL GEOLOGO CHE EROGA COMPENSI A COLLABORATORI ESTERNI

- «In tema di Irap l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività...
- ...restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale» (*ordinanza 3502/2017*)

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

131-139-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Contenzioso. Indicazioni contrastanti

Anche sulle sanzioni pronunce divise tra Agenzia e Corte

Non sono applicabili, a causa della sussistenza di obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni ai fini dell'Irap per gli anni precedenti al 2016, nel corso del quale sono state emanate dalle Sezioni unite della Cassazione le sentenze 7291, 7371 e 9451, che hanno risolto le questioni relative alla sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione per le attività professionali svolte in forma associata e per i casi di impiego di un collaboratore con funzioni esecutive. Questo importante principio, affermato nell'ordinanza della Suprema corte 25853/2016, può rivestire grande importanza per numerosi contribuenti.

Si pensi, ad esempio, ai partecipanti alle associazioni professionali che avevano sostenuto l'assenza del requisito dimostrando di non essersi avvalsi reciprocamente della collaborazione e delle competenze professionali, nonché della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze. Tale comportamento risultava, peraltro, in linea con la prevalente giurisprudenza della stessa Corte anteriore alla sentenza a Sezioni unite 7371/2016, che ha sancito che l'attività esercitata dalle società semplici e da queste associazioni costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta, trattandosi di soggetti «strutturalmente organizzati»

In sede di risposta, resa il 6 ottobre 2016, al question time 5-09636 era stato, invece, affermato che non sarebbero ravvisabili in tali casi profili di incertezza nella giurisprudenza della Cassazione ma l'amministrazione finanziaria avrebbe approfondito la tematica, al fine di individuare «le possibili soluzioni idonee a contemperare le esigenze dei contribuenti e le pretese erariali».

La soluzione alla vicenda è stata ora fornita nell'ordinanza 25853/2016, che ha sancito la possibilità di disapplicare le sanzioni, in quanto l'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale ha trovato soluzione soltanto a seguito delle già ricordate sentenze delle Sezioni Unite.

I compensi a terzi

Un'altra questione in merito alla quale sussistono notevoli profili di incertezza è quella riguardante la possibilità di desumere l'impiego non occasionale di lavoro altrui dall'erogazione di compensi a terzi.

Finora la Cassazione ha ritenuto, nella sua prevalente giurisprudenza, che qualora non risulti accertata la natura del rapporto occorra fare riferimento all'entità degli emolumenti corrisposti. Appare, però, problematico determinare il criterio per individuare l'ammontare di spesa sostenuta idoneo a far insorgere il presupposto impositivo. Nell'ordinanza 3502/2017 è stato fatto, ad esempio, generico riferimento all'erogazione di «elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività».

Si ritiene, pertanto, che anche in tali casi, nonostante l'assenza di sentenze della Cassazione a Sezioni unite, possano essere disapplicate le sanzioni, così come in quello relativo ai compensi percepiti da amministratori e sindaci di società (atteso il contrasto tra la posizione dell'Agenzia e quella della Corte).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio Nazionale del Notariato
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 1,16
Foglio: 1/3

STRUMENTI/2
L'Agenda del professionista: il punto sullo split payment
Benedetto Santacroce ▸ pagine 16 e 17

Split payment, decreti ed elenchi guidano i fornitori nella «scissione»

I RAPPORTI CON LA PA E LE QUOTATE

PAGINE A CURA DI
Marco Magrini
Benedetto Santacroce

La nuova versione dello *split payment*, a un mese dalla sua entrata in vigore e dopo l'emanazione di due decreti ministeriali, esce dal rodaggio e impone a imprese e professionisti un radicale cambio di abitudini nei loro rapporti con: le pubbliche amministrazioni; le società controllate dalle autorità centrali e locali; le controllate a loro volta dalle società precedenti; le società quotate al Ftse Mib.

Il meccanismo

Lo *split payment* o «scissione dei pagamenti» è un sistema di riscossione che pone in capo al cessionario (invece che al cedente) l'obbligo di versare l'Iva all'Erario. In quanto mero sistema di riscossione, non determina (come invece avviene nelle ipotesi di *reverse charge*) lo spostamento del debito Iva dal cedente al cessionario, ma solo dell'obbligo di versamento dell'imposta. Il cedente rimane "giuridicamente" debitore, anche se il pagamento va effettuato dal cessionario.

Il nuovo sistema ha particolare rilievo in termini di responsabilità: il cedente è sempre responsabile del regime Iva dell'operazione e della sua fatturazione, mentre il cessionario, almeno per quanto riguarda gli acquisti delle Pa nell'ambito istituzionale, è unicamente responsabile del versamento dell'imposta desumibile dalla fattura.

I soggetti

Fin dall'emanazione della nuova versione dello *split payment* con il decreto legge 50/2017, si è compreso che il problema più spinoso che si sarebbe posto era quello di delimitare in modo puntuale il perimetro soggettivo di operatività della norma. Sul punto, infatti, è intervenuto già più volte il ministero.

In particolare, il legislatore ha previsto una particolare forma di limitazione della responsabilità del fornitore che, trovandosi in possesso di una dichiarazione dell'acquirente che attesta di essere soggetto alla disciplina, deve applicare lo *split payment* a prescindere da altri approfondimenti. Inoltre, il ministro dell'Economia, con i decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017, ha introdotto un rigido sistema di liste che consentono al fornitore una rapida forma di controllo nei confronti del proprio cessionario/committente.

Le liste

In attuazione di tali disposizioni, poi, il 26 luglio il dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito quattro elenchi e alcune puntualizzazioni interpre-

Peso: 1-1%,16-48%

131-128-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

tative di particolare importanza, valevoli con riferimento al 2017. Gli elenchi riportano le informazioni di dettaglio di tutte le società controllate e quotate che sono sottoposte al particolare adempimento.

Inoltre, per le pubbliche amministrazioni il dipartimento ha cercato di dare un'interpretazione al dettato regolamentare. Il Dm del 13 luglio 2017 ha previsto che lo *split payment* si applichi alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007. Questa espressione non è ancora di per sé esaustiva. Proprio per questo lo stesso dipartimento ha specificato che i fornitori dovranno prendere in considerazione l'elenco Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni) sul sito *www.indicepa.gov.it*.

Nell'utilizzo dell'elenco sarà necessario, però, fare attenzione alle indicazioni diffuse con la circolare 1/DF/2015 che ripercorre in dettaglio le regole da seguire per individuare il limite dell'obbligo di fatturazione elettronica. Infatti, nell'indice Ipa possiamo trovare iscritti alcuni dei soggetti, anche per loro spontanea iniziativa, che non sono destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria; fra questi, ad esempio, i gestori di servizi pubblici oppure le aziende speciali non costituite in forme societaria.

Sicuramente il sistema delle liste, applicato per la prima volta per il 2017, dovrebbe diventare il meccanismo principale nei prossimi anni. Il Dm del 27 giugno 2017, integrato dal Dm 13 luglio 2017, ha previsto l'emanazione entro il 20 ottobre di ogni anno di una lista provvisoria, con possibilità di interazione diretta con i soggetti interessati nei 15 giorni successivi, la pubblicazione delle liste definitive entro il 15 novembre e l'entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

LE NORME E LA PRASSI

Le disposizioni e le istruzioni sullo split payment

- Articolo 17-ter del Dpr 633/72
- Articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007
- Articolo1, legge 196/2009
- Articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001
- Decisione esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue del 25 aprile 2017
- Decreto del ministro dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015
- Decreto del ministro dell'Economia e Finanze del 27 giugno 2017
- Decreto del ministro dell'Economia e Finanze del 13 luglio 2017
- Circolare 1/E/2015
- Circolare 6/E/2015
- Circolare 15/E/2015
- Circolare 1/DF/2015

Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il quadro d'insieme

LE REGOLE GENERALI

IL MECCANISMO

- Il cedente emette fattura regolarmente esponendo l'imposta, ma non provvede a versarla all'Erario
- Il cessionario soggetto a *split payment* riceve la fattura ed effettua il versamento con apposito codice tributo all'Erario oppure, se opera in ambito commerciale, liquida il tributo nei registri Iva vendite e acquisti
- Il debito d'imposta non passa dal cedente al cessionario, poiché si tratta solo di un sistema di riscossione dell'Iva

EFFICACIA

Le nuove regole di applicazione dello *split payment* entrano in vigore per le operazioni per le quali la fattura è stata emessa a partire dal 1° luglio 2017

I SOGGETTI - IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A SPLIT PAYMENT (ELENCHI)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Lo *split payment* si applica alle amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007 (vedi elenco sito *www.indicepa.gov.it*)

SOCIETÀ CONTROLLATE DALLE PA E SOCIETÀ INCLUSE NELL'INDICE FTSE MIB

1. Società controllate - articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del Codice civile - direttamente dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri
2. Società controllate - articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile - direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni
3. Società controllate direttamente o indirettamente - articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile - dalle società di cui ai punti 2) e 3), ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate oppure fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009
4. Società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana

LISTE ED EFFICACIA

Prima applicazione dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017: fatture nei confronti delle società controllate o quotate alla data del 24 aprile 2017, indicate nell'elenco pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze
Dal 2018 in poi: fatture nei confronti delle società controllate o quotate che risultano tali in data 30 settembre dell'anno precedente

ELENCHI SOCIETÀ CONTROLLATE E QUOTATE

- Entro il **20 ottobre di ciascun anno** il dipartimento delle Finanze pubblica un elenco provvisorio
- Entro **15 giorni dalla pubblicazione** dell'elenco le società segnalano errori o incongruenze
- Entro il **15 novembre di ciascun anno** il dipartimento delle Finanze pubblica l'elenco definitivo
- L'elenco ha effetto a partire **dall'anno successivo**

INDICE FTSE MIB, INCLUSIONE IN CORSO D'ANNO

Se l'inclusione avviene:
- **entro il 30 settembre:** si applica lo *split payment* alle fatture nei confronti delle nuove società a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo
- **dopo il 30 settembre:** si applica lo *split payment* alle fatture nei confronti delle nuove società a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo

INDICE FTSE MIB, ESCLUSIONE IN CORSO D'ANNO

Se l'esclusione avviene:
- **entro il 30 settembre:** si applica lo *split payment* alle fatture nei confronti delle società fino al 31 dicembre dello stesso anno
- **dopo il 30 settembre:** si applica lo *split payment* alle fatture nei confronti delle società fino al 31 dicembre dell'anno successivo

FORNITORI

Soggetti passivi d'imposta:
- imprese
- prestatori di servizio assoggettati a ritenuta alla fonte: professionisti o agenti

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

131-120-060

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 16
Foglio: 1/1

Nuovi obblighi di contabilizzazione

La gestione degli acquisti da parte della Pa e delle società controllate e quotate determina nuovi obblighi per la gestione dei registri Iva e la contabilizzazione del costo.

La ricezione della fattura del fornitore comporta per gli acquisti istituzionali delle Pa la rilevazione contabile del costo che dovrà comprendere l'Iva (non detraibile per carenza del presupposto soggettivo). L'Iva verrà pagata direttamente all'Erario, mentre il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l'ammontare imponibile) e l'Erario (per l'ammontare dell'Iva) con una rilevazione di giroconto oppure all'origine.

Al contrario, in caso di attività commerciale (per le Pa e le società) la rilevazione del costo sarà limitata all'imponibile e alla parte di Iva non detraibile, per presenza di specifiche disposizioni in materia di limitazione oggettiva della detraibilità Iva (articolo 5, comma 1, Dm 27 giugno 2017). La rilevazione dell'Iva detraibile acquisti rimarrà nell'apposito conto di contabilità Iva c/acquisti per essere detratta dal debito Iva derivante dalle attività commerciali nel conto Iva c/vendite e liquidazione. Anche in questo caso il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato e, comunque, su tutte le fatture (istituzionali e commerciali) è necessario procedere alla chiusura dal singolo fornitore con giroconto in contabilità dell'ammontare Iva.

Particolare, inoltre, per le Pa che operano anche in attività commerciale, sarà la gestione degli acquisti promiscui per i quali risulta in molti casi impossibile distinguere a priori la concreta destinazione/afferenza del bene o del servizio all'attività (istituzionale o commerciale). In questi casi si potrà registrare le operazioni tra quelle commerciali, sospendere la detrazione dell'imposta e verificare a posteriori la destinazione, consentendo la detrazione limitatamente all'utilizzo commerciale del bene o servizio.

Gli esempi

La contabilizzazione acquisti da parte del cliente in *split payment*

Descrizione conto	Dare	Avere
Acquisto integralmente destinato alla sfera istituzionale Pa con Iva a costo indetraibile		
Costo acquisto (conto economico)	122	–
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)	–	100
Debiti Iva split payment (stato patrimoniale)	–	22
Fattura acquisto beni destinati alla sfera istituzionale emessa dall'1/7/2017		
Acquisto integralmente destinato alla sfera commerciale Pa o società con Iva detraibile		
Costo acquisto (conto economico)	100	–
Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)	22	–
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)	–	100
Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)	–	22
Fattura acquisto beni destinati alla sfera commerciale emessa dall'1/7/2017		
Acquisto parzialmente destinato alla sfera commerciale Pa con Iva detraibile in ragione dell'afferenza commerciale (50%)		
Costo acquisto (conto economico)	111	–
Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)	11	–
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)	–	100
Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)	–	22
Fattura acquisto beni destinati alla sfera commerciale al 50% emessa dal 1° luglio 2017		

Peso: 11%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

131 120 060

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE
Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000
Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 17
Foglio: 1/2

Esclusi reverse charge, regimi speciali e piccole spese

Lo *split payment* opera con le nuove regole imposte dal Dl 50/2017 per le fatture emesse dal 1° luglio di quest'anno. La previsione normativa impone, quindi, di relazionarsi direttamente con la data di emissione della fattura.

Per il versamento dell'imposta da parte del cessionario o committente il momento qualificante è rappresentato dall'esigibilità dell'imposta. Ma i soggetti sottoposti al particolare meccanismo (Pa, società controllate, loro controllate e quotate Ftse Mib) hanno la facoltà di rendere esigibile l'imposta al momento della ricezione delle fatture oppure, per quelle commerciali o promiscue, al momento della loro registrazione.

Le operazioni a cui si applica lo *split payment* risentono della natura del meccanismo, espressione di un sistema di riscossione dell'imposta. Pertanto, sono in via di principio soggette a *split payment* tutte quelle operazioni rilevanti ai fini Iva che espongono l'imposta in fattura. Con l'ausilio della circolare 15/E/2015, possiamo quindi considerare escluse le seguenti operazioni.

Operazioni non imponibili, esenti o escluse. In questa categoria rientrano tutte le ipotesi in cui l'imposta non è dovuta perché l'operazione non è soggetta, oppure la cessione o la prestazione non è imponibile (ad esempio le operazioni esenti poste in essere da intermediari finanziari oppure quelle di cui all'articolo 10 del Dpr 633/72). Si ritiene, però, che non vi rientrino quelle operazioni la cui non imponibilità deriva anche da meccanismi operativi, ad esempio se il cliente invia al fornitore una lettera d'intenti collegata a un plafond disponibile al cliente (circolare Assonime 18/2017).

Sono incluse, inoltre, le operazioni per le quali il cliente non effettua alcun pagamento al fornitore, come ad esempio i servizi di riscossione delle entrate e proventi per i quali il fornitore trattiene direttamente il corrispettivo spettante riversando all'ente un importo netto (circolare 15/E/2015).

Operazioni con debito Iva sul cliente. Tra queste rientrano, certamente, gli acquisti intracomunitari oppure gli acquisti di beni in Italia da non residente o le prestazioni internazionali ricevute. In questi casi, bisogna controllare se l'operazione interna è soggetta a *reverse charge*. Infatti, l'articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72 annovera una serie di operazioni in cui il debito d'imposta si sposta dal cedente al cessionario. Si pensi, ad esempio, a tutte le ipotesi di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici; le prestazioni di servizio nei subappalti nel settore edile; le cessioni di energia, telefoni cellulari o computer (questi ultimi nella fase di commercializzazione anteriore alla cessione all'utilizzatore finale). In tutti questi casi, passando il debito sul cliente, lo *split payment* non opera, a meno che il cliente (Pa o ente non commerciale) acquisti il bene o il servizio nell'ambito istituzionale.

Regimi speciali. Sono da considerarsi escluse anche tutte le operazioni soggette a regimi speciali in cui l'imposta non è esposta, ma compresa: quelle sottoposte a un sistema mono-fase di applicazione dell'imposta (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio e parcheggi); quelle sottoposte al regime del margine oppure le fatture delle agenzie di viaggio. Sono escluse anche le operazioni in cui l'imposta è esposta, ma è dovuta dal cessionario con criteri forfettari (regime speciale agricolo oppure regime delle associazioni sportive dilettantistiche).

Piccole spese. Sono escluse tutte le spese di minimi importi che sono effettuate dalle pubbliche amministrazione con il fondo economale, nonché dalle società controllate e dalle quotate, documentate da ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Se dovuta, comunque, l'imposta viene versata all'Erario entro il 16 del mese successivo a quello in cui è sorta l'esigibilità con un apposito codice tributo. Questa forma di versamento è propria degli acquisti effettuati nell'ambito istituzionale. Al contrario, in ambito commerciale l'imposta viene annotata contestualmente sull'Iva vendite e sull'Iva acquisti. In questo caso il versamento scaturisce dalla liquidazione periodica e avviene solo per differenza sulla base di regole oggettive di limitazione del diritto a detrazione.

L'OPZIONE

I soggetti interessati possono fissare l'esigibilità al momento della ricezione delle fatture oppure alla registrazione

Peso: 38%

Il presente documento è ad uso esclusivo dei committenti.
137-100-680
Telpress Servizi di Media Monitoring

L'applicazione

INCLUSE

LE OPERAZIONI

Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rilevanti ai fini Iva con fatture con imposta esposta

ESCLUSE

- **Non imponibili, esenti o escluse:** tutte le operazioni in cui l'imposta non si applica – operazioni finanziarie, operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/72)
- **Con utilizzo del plafond**: acquisto di beni e servizi con utilizzo di lettere d'intento
- **Con inversione contabile**: acquisti di beni o servizi intracomunitari; cessioni di beni e servizi con *reverse charge*
- **Operazioni soggette a regimi speciali:** operazioni sottoposte a sistema mono-fase di applicazione dell'imposta (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio e parcheggi); operazioni sottoposte al regime del margine, fatture di agenzie di viaggio; regime speciale agricolo; regime delle associazioni sportive dilettantistiche
- **Piccole operazioni documentate** da ricevuta e scontrino fiscale
- **Operazioni in cui il cliente non versa corrispettivo al fornitore:** servizi di riscossione delle entrate e altri proventi delle pubbliche amministrazioni

ESIGIBILITÀ

VERSAMENTI ED ESIGIBILITÀ

- I versamenti vanno effettuati in relazione all'Iva divenuta esigibile (di norma, per il cessionario/committente, l'Iva diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi)
- Amministrazioni e società soggette allo *split payment* possono rendere esigibile l'Iva al momento di ricezione delle fatture o, per gli acquisti commerciali, della registrazione

VERSAMENTO O LIQUIDAZIONE

- Il versamento dell'imposta da *split payment* deve avvenire di norma da parte del cessionario/committente con F24 **entro il 16 del mese successivo** alla sua esigibilità senza compensazione, con apposito codice tributo
- Nell'attività commerciale, in alternativa, amministrazioni e società soggette a *split payment* possono annotare contestualmente debito (registri artt. 23 e 24) e credito (art. 25) e di fatto effettuare il versamento solo sul differenziale delle vendite derivante dalla liquidazione periodica Iva

REGIME TRANSITORIO MORATORIA

- Per le amministrazioni il primo versamento (per operazioni per le quali l'Iva è divenuta esigibile tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2017) deve avvenire **non oltre il 30 novembre 2017**
- Per le società soggette al particolare meccanismo di fatturazione il primo versamento (per le operazioni con Iva divenuta esigibile tra il 1° luglio e il 30 novembre) deve avvenire **non oltre il 18 dicembre 2017**

REGIME ORDINARIO

NOTE DI VARIAZIONE

Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 per fattura originaria in regime ordinario: si segue il regime ordinario e non lo *split payment*. Il **fornitore** provvede alla variazione Iva, annotandola in rettifica nel registro vendite (articolo 23, Dpr 633/72); il **cliente** che ha effettuato l'acquisto nell'ambito commerciale dovrà rettificare la detrazione precedentemente operata, annotando la nota di variazione a debito nel registro vendite. Se il cliente ha effettuato l'acquisto nell'ambito istituzionale non provvederà ad alcuna variazione e potrà chiedere al fornitore il rimborso dell'Iva versata in eccedenza

SPLIT PAYMENT

Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 per fattura originaria in *split payment*: il **fornitore** della nota di variazione in diminuzione non avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione; il **cliente**, per acquisti in ambito commerciale, effettuerà la registrazione nel registro Iva vendite, con contestuale annotazione nel registro acquisti, per stornare la parte d'imposta precedentemente calcolata a debito. In ambito istituzionale, invece, **la Pa** potrà computare a credito l'eccedenza di versamento dell'imposta a scomputo dei successivi pagamenti da effettuare in *split payment*

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Iva. L'invio all'Agenzia dei dati oltre i termini è mera violazione formale: non provoca danni all'Erario e non è comparabile all'omissione

In salvo la lettera d'intento tardiva

Non sanzionabile il fornitore non tempestivo che prima del Dlgs 175/2014 era tenuto all'inoltro

SANZIONE SULL'IVA NON ADDEBITATA 100%
In caso di omessa, incompleta o inesatta comunicazione

Il tardivo invio all'agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento consegnata dall'esportatore abituale al proprio fornitore, affinché quest'ultimo effettui le operazioni di fornitura senza addebito dell'Iva, costituisce una mera violazione formale non sanzionabile. È quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con tre sentenze "gemelle" del 5 luglio scorso (2965, 2966 e 2967, sezione 13, presidente e relatore Izzi), che segnano un nuovo punto a favore del contribuente in una materia ancora oggetto di numerose controversie.

La vicenda, relativa al regime che era in vigore prima delle modifiche apportate dal Dlgs 175/2014 (che hanno posto in capo all'esportatore abituale l'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati delle lettere di intento emesse verso i propri fornitori), riguarda alcune forniture effettuate da una società negli anni 2009, 2010 e 2011 nei confronti di un esportatore abituale.

In particolare, la Direzione provinciale II di Milano contestava alla società di non avere comunicato tempestivamente all'ufficio i dati contenuti nelle lettere di intento ricevute. Tale adempimento era stato espletato solo successivamente, in data 17 luglio 2014, comunque prima della verifica da cui ha tratto origine la contestazione.

Su queste basi, l'ufficio aveva contestato la violazione dell'articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997, "pro tempore" vigente, irrogando una sanzione pari al 100% dell'Iva non addebitata in fattura.

La società ha impugnato l'atto impositivo, lamentandone l'illegittimità perché la sanzione in esame troverebbe applicazione nelle sole ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione della dichiarazione di intento e non anche nel caso di comunicazione effettuata tardivamente. Inoltre, la violazione non ha ostacolato in alcun modo l'attività di controllo e non ha inciso sulla determinazione del tributo. Pertanto, secondo la società, costituisce una mera violazione formale.

Sia i giudici di primo grado sia i giudici di appello danno ragione alla società. La Ctr riepiloga gli adempimenti cui è (era, prima del Dlgs 175/2014) tenuto il fornitore dell'esportatore abituale per potere legittimamente operare senza addebito di imposta:

numerazione progressiva delle dichiarazioni di intento ricevute;

annotazione entro 15 giorni nell'apposito registro;

riporto dei relativi estremi sulle fatture emesse;

verifica del modello utilizzato per le dichiarazioni di intento secondo le prescrizioni del Dm 6/12/1986;

trasmissione per via telematica all'agenzia delle Entrate dei dati.

Nel caso di specie, la società aveva rispettato tutte le prescrizioni previste, ad eccezione del tempestivo invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni di intento (invio effettuato comunque prima dell'inizio del controllo fiscale).

Pertanto la violazione commessa dalla società non è equiparabile alla totale assenza dell'inoltro della dichiarazione di intenti, risolvendosi di contro in una violazione formale che non ha impedito all'amministrazione l'esercizio dei normali controlli e non ha causato alcun danno all'Erario. Di conseguenza la sanzione irrogata è meritevole di annullamento.

In termini analoghi si era già espressa altra giurisprudenza di merito, tra cui Ctp Milano 430/40/2015, Ctp Varese 15/12/2013, Ctr Lombardia 5601/19/2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.850 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 28
Foglio: 1/2

Procedure. Per le Regioni e i Comuni il recepimento del documento di richiesta avverrà in tre tappe entro il 21 ottobre

Il permesso di costruire fa il bis

Dopo l'edizione 2014 cambia ancora il modulo per il titolo abilitativo più complesso

PAGINA A CURA DI
Raffaele Lungarella

Con il via libera al nuovo modello per la richiesta del permesso di costruzione – dopo l'accordo, siglato nella seduta della Conferenza unificata dello scorso 6 luglio, tra il governo, le Regioni e gli enti locali – è proseguita l'azione di revisione della modulistica unificata e standardizzata che ingegneri, architetti e geometri devono utilizzare nelle pratiche relative ai titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi edilizi.

I moduli unificati per la Scia, la Cila e la segnalazione certificata di agibilità sono stati approvati dalla Conferenza unificata lo scorso 4 maggio e possono essere già usati in tutti gli 8mila comuni d'Italia dal 30 giugno (si veda l'articolo a fianco).

Invece, per il nuovo modello di permesso di costruire le tappe sono tre:

- fino al 30 settembre le Regioni potranno apportare eventuali modifiche che ritengono necessarie per rendere adeguato il modulo revisionato alla propria normativa edilizia;
- entro il 20 ottobre i Comuni dovranno mettere a disposizione il modulo sui propri siti, o rinviare a siti in cui esso è pubblicato. Si applica la stessa sanzione prevista dal decreto legislativo 126/2016 (cosiddetto "Scia 1") per la mancata pubblicazione dei moduli unificati. La mancata pubblicazione costituisce per i dirigenti illecito disciplinare, che può costare la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo fra i tre giorni e i sei mesi.
- dal 21 ottobre il modulo per chiedere un permesso di costruire diventa operativo in automatico in tutta Italia.

Rispetto alla versione approvata nel giugno del 2014, il nuovo modulo unificato per il permesso di costruire ha una nuova impaginazione in alcune sue parti (il quadro riepilogativo della documentazione è stato spostato nella parte finale), e sono state apportate modifiche ad alcuni riquadri tematici per adeguarne i contenuti ai cambiamenti intervenuti nel frattempo nelle normativa di settore. Con l'uscita di scena della denuncia di inizio attività, è, per esempio, sparito dal modulo unificato per il permesso ogni riferimento a questo titolo abilitativo.

Le non molte modifiche apportate si concentrano in quello che è il corpo centrale della richiesta di permesso, cioè nella relazione di asseverazione che deve essere sottoscritta dal progettista dell'intervento.

In questa parte è stata maggiormente dettagliata la tipologia degli interventi e la descrizione delle opere per la cui realizzazione viene richiesto il rilascio del permesso di costruzione, per tenere conto della mappa delle attività riportata nell'allegato al decreto legislativo 222/2016.

Nel nuovo modulo le singole attività sono state abbinate univocamente alla loro numerazione riportata in quell'elenco. In alcuni casi, il rinvio ad essa permette una più agevole individuazione del motivo per il quale viene richiesto il permesso, mentre in altri non aggiunge nulla all'identificazione dell'intervento che, nel vecchio modello di richiesta, risultava già ben individuato con il richiamo alla norma del Dpr 380/2001 che lo descriveva.

Nella prima casistica rientrano le richieste relative alle varianti ai permessi di costruire già rilasciati e ai cambiamenti di destinazione d'uso. Il rinvio al corrispondente numero nell'allegato al decreto legislativo "Scia 2", rende chiaro che, anche se sull'immobile non viene fatto alcun intervento edilizio, un mutamento di destinazione d'uso di rilevanza urbanistica necessita di un permesso di costruzione quando si vuole utilizzare come residenza o destinare ad attività turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale o rurale un immobile classificato diversamente in precedenza. Nell'elencazione dei casi classificati come nuova costruzione, nel nuovo modulo è stata aggiunta una voce relativa agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 comma 1 del Dpr 380/2001. È, invece, rimasta identica, nelle due versioni del modello, l'identificazione della ristrutturazione edilizia: si tratta sempre di un ventaglio di interventi edilizi, connessi tra di loro, che porteranno alla sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente con uno nuovo e al possibile ridisegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

LE SANZIONI
Per i dirigenti
Il mancato aggiornamento del sito può far scattare la sospensione dallo stipendio fino a sei mesi

Peso: 31%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

132-120-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Quando si presenta la richiesta

I principali interventi con permesso di costruire (tra parentesi il numero dell'attività elencata nella tabella A, sezione II del Dlgs 222/2016)

NUOVA COSTRUZIONE

- **Manufatti edilizi** fuori terra o interrati e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente (attività 9 e 11)
- opere di **urbanizzazione** primaria e secondaria realizzata da soggetti privati (attività 12)
- **Infrastrutture e impianti**, anche per pubblici servizi, con trasformazione permanente di suolo inedificato (attività 13)
- Manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali **roulotte, camper, case mobili**, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili (attività 15)
- **interventi pertinenziali** che le norme tecniche degli strumenti urbanistici qualifichino come interventi di nuova costruzione, oppure con un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale (attività 17)
- realizzazione di **depositi** di merci o di materiali (attività 18)

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Lavori per sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la **modifica del disegno di lotti, isolati e rete stradale** (attività 20)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Lavori che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverse dal precedente e che comportino **modifiche della volumetria complessiva** dell'edificio o dei prospetti, oppure che, solo per **immobili in zona A**, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso e interventi che modificano la sagoma di immobili sottoposti a vincoli in base al decreto legislativo 42/2004 (attività 8)

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- Varianti rispetto a permessi di costruire che presentano i caratteri delle **variazioni essenziali** (attività 37)
- Varianti a permessi di costruire con **modifica di sagoma** negli ambiti del centro storico (attività 38)

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE

Mutamento avente rilevanza urbanistica, se espressamente previsto dalla **normativa regionale** (attività 39)

INTERVENTI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

Oltre ai lavori realizzati senza permesso di costruire o in difformità, il permesso di costruire è necessario anche per lavori prima realizzati **in assenza di Scia** o in difformità da essa, se comunque conformi alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della richiesta (attività 40)

Peso: 31%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag. 28
Foglio: 1/1

Le altre istanze. Dal 1° luglio adozione automatica

Per gli altri lavori i nuovi modelli sono già utilizzabili

Dallo scorso primo luglio, gli ingegneri e gli altri tecnici dell'edilizia possono presentare agli uffici dei Comuni le pratiche di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), segnalazione certificata di agibilità e le altre comunicazioni relative agli interventi edilizi, compilando i moduli standard, licenziati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali nella seduta dello scorso 4 maggio.

Il 30 giugno è infatti scaduto il termine entro il quale i tecnici dei Comuni dovevano pubblicare sui siti istituzionali i moduli unificati e standardizzati, per non incorrere nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dallo stipendio da 3 giorni a sei mesi.

È possibile che molti Comuni, soprattutto quelli che per la loro piccola dimensione avrebbero più difficoltà a farlo autonomamente, abbiano provveduto alla pubblicazione rinviando con un link - come consentono le disposizioni del ministero della Semplificazione - alla piattaforma telematica di riferimento oppure alla modulistica caricata da ogni Regione sul proprio sito istituzionale.

In ogni caso, la mancata pubblicazione non fa venire meno il diritto dei tecnici a utilizzare la nuova modulistica, nella versione originaria oppure in quella eventualmente adattata da ogni Regione alla propria normativa.

Le Regioni, nel recepire la nuova modulistica, potevano infatti apportarvi le modifiche ritenute necessarie per adeguarla alla propria realtà. Tredici di esse hanno rispettato questo termine (tra le altre Toscana, Umbria, Campania, Liguria, Piemonte). Dal monitoraggio condotto dal ministero della Semplificazione risulta che attualmente tutte le Regioni hanno adottato un provvedimento di recepimento di quella modulistica. In alcuni casi (come quello della Sicilia), per rispettare la tabella di marcia, la modulistica è stata recepita nella versione identica a quella della Conferenza unificata; in altri (per esempio Toscana ed Emilia Romagna), si è proceduto a un'adozione provvisoria, in attesa della conclusione dei processi di revisione della normativa regionale in materia di governo del territorio e dell'edilizia.

Entro i primi giorni dello scorso gennaio, il ministro delle Infrastrutture avrebbe dovuto redigere un glossario unico, applicabile in ogni Comune, con la descrizione dettagliata delle opere per la cui realizzazione deve essere utilizzata la modulistica standard dei singoli titoli abilitativi. Per produrre quella lista, la conferenza unificata ha, ora, istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei tecnici delle Regioni, dei Comuni e delle Province, senza però indicare una data entro cui concludere i lavori.

Se per la modulistica le Regioni hanno sostanzialmente rispettato i tempi o ritardato di poco, non si può dire la stessa cosa per l'adozione del regolamento edilizio tipo, che avrebbero dovuto recepire entro lo scorso 18 aprile. Finora l'hanno fatto in poche: Liguria, Lazio, Puglia ed Emilia Romagna.

Peso: 10%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

132-120-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 1,29
Foglio: 1/2

LAVORO

I giudici dettano i limiti per i controlli a distanza

Se l'azienda vuole usare un badge ad alta frequenza che diventa strumento di controllo a distanza del lavoratore, serve un accordo con le rappresentanze sindacali o l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. Nessun accordo o autorizzazione, invece, per strumenti che accertano l'uso irregolare dei beni della società, ad esempio per sanzionare un dipendente che abusa della connessione a internet. Sono alcune delle indicazioni emerse dalla giurisprudenza in materia di controllo dei lavoratori.

▸ pagina 29

LAVORO

I giudici e i controlli a distanza dei dipendenti

Marcello Floris ▸ pagina 28

Diritto del lavoro. No all'uso di Gps e di badge multifunzione in assenza di accordi

La giurisprudenza fissa i confini per i controlli sui dipendenti

PAGINA A CURA DI
Marcello Floris

La posizione di chiusura dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul controllo a distanza dei lavoratori dei call center e delle loro prestazioni tramite determinati software (espressa nella circolare 4 del 26 luglio, si veda Il Sole 24 Ore del 28 luglio) riporta in primo piano le regole applicative del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, modificato dal Dlgs 151/2015.

La giurisprudenza può dare indicazioni utili sull'interpretazione delle nuove regole, che in alcuni casi hanno semplificato l'uso di strumenti di controllo dei lavoratori, ma in altri hanno lasciato immutati una serie di vincoli dei quali le aziende devono tenere conto. Alcune indicazioni preliminari emergono da sentenze molto recenti, anche se basate sulle norme previgenti.

Badge e internet

La Cassazione ha sancito nella sentenza 17531 del 14 luglio 2017 che il badge ad alta frequenza è uno strumento di controllo a distanza e non un semplice rilevatore di presenze.

Questo dispositivo, munito di un chip ad hoc (Rfid), trasmette tutti i dati relativi al dipendente, tra cui ingressi, uscite, sospensioni, permessi e pause e dunque il suo utilizzo è lecito se c'è un accordo con le rappresentanze sindacali o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, come previsto dall'articolo 4 della legge 300/1970.

In una decisione del 13 giugno 2016, il Tribunale di Brescia ha confermato la legittimità di un licenziamento fondato sul controllo degli accessi a internet ese-

Peso: 1-3%,29-33%,1-3%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

guito solo attraverso la cronologia del computer, senza installare alcun apparato aggiuntivo di controllo, trattandosi di dati che vengono normalmente registrati da qualsiasi Pc.

Si era già espressa in linea con questo orientamento la Cassazione 14862 del 15 giugno 2017: la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento intimato da un datore di lavoro a un dipendente che aveva abusato ripetutamente della connessione internet messa a disposizione dall'azienda. In questo caso, non sono stati ritenuti necessari né un accordo con le rappresentanze sindacali, né alcuna autorizzazione, per il controllo del computer aziendale.

L'autorizzazione al datore

Le modifiche del 2015 allo Statuto dei lavoratori hanno superato il netto divieto di uso degli impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che consentissero il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Ora questa possibilità è subordinata all'esistenza di esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale. Ferma restando la necessità di queste condizioni, questi apparati possono essere impiegati previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con l'autorizzazione dell'ispettorato territoriale del lavoro.

C'è un'eccezione: gli ultimi due commi dell'articolo 4 precisano che i limiti sopra indicati non si applicano agli strumenti usati dal lavoratore per rendere la sua prestazione e a quelli per la sola registrazione delle presenze (diversi quindi dal badge con chip Rfid). Questi congegni, quindi, possono essere usati liberamente dal datore di lavoro.

Le informazioni raccolte con i mezzi per adempiere alla prestazione, o con i dispositivi di controllo autorizzati, sono utilizzabili a tutti i fini legati al rapporto di lavoro, inclusi quelli disciplinari, ma solo a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di esecuzione dei controlli e siano rispettate le norme sulla tutela dei dati personali.

Gli strumenti di controllo per i quali l'azienda non deve stipulare un accordo né richiedere un'autorizzazione, secondo il ministero del Lavoro, sono Pc, tablet e cellulari. Tuttavia, «nel momento in cui lo strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore (...) da strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione, il Pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione».

Come ricorda la direzione interregionale del Lavoro di Milano nella nota 5689 del 10 maggio 2016, si definisce strumento di lavoro il mezzo che «serve al lavoratore per adempiere al suo obbligo dedotto in contratto». Il parere reso dalla direzione riguardava l'installazione di un sistema di geolocalizzazione su veicoli aziendali, per i quali non sono ritenuti necessari l'accordo sindacale o l'autorizzazione ministeriale. Altrettanto vale per lo smartphone aziendale in uso ai venditori dotato di mappe utili per gli spostamenti.

Il caso dei Gps

Sui Gps, l'Ispettorato nazionale del lavoro (circolare 2/2016) fa una ulteriore distinzione: in generale, questi sistemi rappresentano un «elemento aggiunto» non essenziale all'esecuzione della prestazione lavorativa, e quindi la loro installazione è soggetta ad autorizzazione o ad accordo sindacale.

Solo in casi particolari, se la prestazione non può essere resa senza l'uso dei Gps - ad esempio nel caso dei portavalori - o se l'installazione è richiesta da normative specifiche, gli stessi finiscono per essere considerati veri e propri strumenti di lavoro, non soggetti, dunque, ad autorizzazione.

Consentito verificare l'uso di internet in azienda

Il caso dei call center

Il Sole 24 ORE

Call center, no ai software di controllo

Tutele crescenti al giudizio della Consulta

Stop ai software
Sul Sole 24 Ore del 28 luglio, il commento alla circolare 4/2017 dell'Ispettorato del Lavoro che ha escluso la possibilità di autorizzare i call center a usare software capaci di monitorare l'attività di ciascun operatore

Le pronunce

A CURA DI Mara Maretera

01 | TELECAMERE NON INVASIVE
Controllo legittimo per un dipendente licenziato perché ripreso da una telecamera mentre sottraeva prodotti dal magazzino: la telecamera aveva ripreso solo lo scaffale dove erano i prodotti, la cui movimentazione non rientrava tra le mansioni del dipendente. Per la Cassazione non necessita di preventivo accordo con le Rsu né di autorizzazione «l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo ... a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa» (Cassazione, sez. lavoro, sent. 10636 del 2 maggio 2017)

02 | BADGE DA AUTORIZZARE
I giudici di primo grado e d'appello hanno ritenuto illegittimo un badge a radio frequenza predisposto senza accordo con le Rsa e senza autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, che rileva sia l'orario di ingresso e uscita, sia sospensioni, permessi e pause comparando i dati tra dipendenti. Per la Cassazione, questo tipo di badge non è un semplice rilevatore di presenze, ma consente anche un controllo costante dell'attività lavorativa. Dunque, può essere installato solo previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa. Anche se non specificato dalla sentenza, il principio sembra poter si applicare anche all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori come riformato nel 2015 (Cassazione, sez. lavoro, sent. 17531 del 14 luglio 2017)

03 | PC PER FINI PERSONALI
Uno lavoratore è stato licenziato per aver usato il pc aziendale per attività estranee ai compiti lavorativi. Nel confermare la legittimità del licenziamento per giusta causa, il Tribunale ha osservato, quanto all'uso dei dati, che il datore ha solo stampato la cronologia e il tipo di accesso a internet dal computer della dipendente, «il che non richiede l'installazione di alcun dispositivo di controllo, né implica la violazione della privacy, trattandosi di dati che vengono registrati (in qualsiasi computer), stampati solo per verificare l'utilizzo di uno strumento fornito dal datore per l'esecuzione della prestazione (Tribunale di Vercelli, sent. 13 giugno 2016)

04 | NO ALL'ABUSO DI INTERNET
Il dipendente che usa sistematicamente la connessione internet aziendale a fini personali può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo. È l'azienda che ricorre a strumenti di controllo per accertare l'uso irregolare dei propri beni non è soggetta alle regole previste dall'articolo 4 dello Statuto, perché queste si applicano ove il controllo riguardi l'esatto adempimento della prestazione e non invece se esso sia diretto a tutelare beni del patrimonio aziendale o a impedire comportamenti illeciti del dipendente. Con queste conclusioni la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dipendente per abuso della connessione internet dell'azienda. Sull'applicazione del vincolo dell'articolo 4 (nella previgente formulazione), la Corte richiama la precedente sentenza 10955/2015 (Cassazione, sez. lavoro, sent. 14862 del 15 giugno 2017)

05 | CONTROLLO TRAMITE GPS
Un dipendente di un istituto di vigilanza è stato licenziato in base alle risultanze del Gps installato sulla vettura da lui usata. Per la società era un controllo difensivo ma questa tesi non è stata condivisa dalla Cassazione per i giudici si trattava di un meccanismo generalizzato di controllo, in uso nell'azienda a prescindere dai soggetti su eventuali violazioni da parte del lavoratore (Cassazione, sez. lavoro, sent. 19922 del 5 ottobre 2016)

06 | IL DIVIETO RESTA
Per la Cassazione, dopo il Jobs Act «il solo apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza (...), avendo la nuova formulazione solamente adeguato l'impianto normativo alle sopravvenute tecnologie, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti» (Cassazione, sez. III penale, sent. 51897 del 6 dicembre 2016)

07 | USO DI TESTIMONIANZE
Sono utilizzabili a fini disciplinari le testimonianze dei colleghi del lavoratore licenziato. Queste non sono assimilabili ai sistemi di controllo a distanza soggetti ai limiti dell'articolo 4 dello Statuto (Tribunale Vienna, sent. 232 del 9 febbraio 2017)

Il Sole 24 ORE

Peso: 1-3%,29-33%,1-3%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Paolo Panerai
Tiratura: 59.525 Diffusione: 80.157 Lettori: 119.000

Edizione del: 31/07/17
Estratto da pag.: 16
Foglio: 1/2

L'identikit tratteggiato dal rapporto Infocamere: a livello provinciale è in testa Milano

La start-up? È giovane e donna

Il 56% di imprese ha presenza femminile e under 35

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Donne e giovani. Questo l'identikit di chi è al timone di una impresa innovativa. Al 30 giugno, infatti, le start-up innovative guidate dalle donne sono 991, il 13,4% del totale (pari a 7.394 unità, 514 in più rispetto alle 6.880 dello scorso 31 marzo), mentre le start-up in cui almeno una donna è presente nella compagine sociale sono 3.175 (42,9% del totale, quota inferiore a quella fatta registrare dal complesso delle società di capitali, 49,5%). Quelle a prevalenza giovanile (under 35) sono 1.596, il 21,2% del totale, una quota più di tre volte superiore rispetto a quella rilevata tra le altre società di capitali (6,7%). Le start-up in cui almeno un giovane è presente nella compagine sociale sono 2.621 (35,4% del totale, contro un'incidenza del 12,8% se si considera la totalità delle società di capitali italiane). È quanto emerge dal secondo rapporto trimestrale (aggiornato allo scorso 30 giugno) redatto da Infocamere sulle start-up innovative iscritte al registro delle imprese. Il capitale sociale delle start-up è pari complessivamente a 373,6 milioni di euro, in media 50.519 euro a impresa. Il capitale medio è caratterizzato da un lieve decremento rispetto al trimestre precedente (-0,5%), mentre per il complesso delle società di capitali la diminuzione è stata del 3,6%. Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, il 70,6% delle start-up innovative fornisce servizi alle imprese (in particolare, prevalgono: produzione software e consulenza informatica, 30,8%; attività di R&S, 13,9%; attività dei servizi d'informazione, 8,9%), il 19,6% opera nei settori dell'industria in senso stretto (su tutti: fabbricazione di macchinari, 3,6%; fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici, 3,4%; fabbricazione di apparecchiature elettriche, 2%), mentre il 4% opera nel commercio.

Altre tipologie di soggetti partecipanti alle start-up. Le start-up innovative con una compagine sociale a prevalenza straniera sono 203, il 2,7% del totale, una quota inferiore a quella osservata nel complesso delle società di capitali (4,5%). Le start-up innovative in cui è presente almeno un cittadino non italiano sono 935, il 12,6% del totale, una quota superiore a quella del complesso delle società di capitali (10,7%). L'incidenza delle nuove imprese innovative tra le società di capitali è più elevata della media nei comparti dei servizi alle imprese (1,4%) e dell'industria in senso stretto (0,6%). In particolare, il 26,2% delle società di capitali italiane la cui attività economica è classificata con codice Ateco 2007 «Ricerca e Sviluppo» sono start-up innovative. Rilevante è anche la quota di neoimprese innovative fra le società dei servizi di produzione di software (8,6%).

Distribuzione geografica. Analizzando la distribuzione geografica del fenomeno, in valore assoluto la Lombardia rimane la regione in cui è localizzato il maggior numero di start-up innovative: 1.694, pari al 22,9% del totale nazionale. Seguono l'Emilia-Romagna con 808 (10,9%), il Lazio con 719 (9,7%), il Veneto con 637 (8,6%) e la Campania, prima regione del Mezzogiorno con 547 (7,4%). In coda alla classifica, la Basilicata con 56, il Molise con 27 e la Valle d'Aosta con 15 start-up innovative. La regione con la più elevata incidenza di start-up innovative in rapporto al totale delle società di capitali è il Trentino-Alto Adige (1,07%). Seguono Marche con 0,86%, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna appaiate con 0,72%, e Valle d'Aosta con 0,7%. Chiudono Toscana, con 0,32%, e Lazio, con 0,26%.

Numero di start-up per provincia. Milano è la provincia in cui è insediato il numero più elevato di start-up innovative: a fine giugno 2017 tale numero si assesta a 1.160 (15,7% del totale nazionale). Seguono Roma con 625 (8,5%), Torino con 285 (3,9%), e Napoli con 262 (3,6%). Tutte le altre province che figurano tra le prime dieci, nell'ordine Bologna, Padova, Modena, Bari, Trento e Firenze, superano le 100 unità.

Se si considera il numero di start-up innovative in rapporto al numero di società di capitali attive nella provincia, c'è un avvicendamento in testa alla classifica: Trieste figura ora al primo posto con 142 start-up ogni 10 mila società di capitali. Trento segue con 136, Ascoli Piceno con 128, Ancona con 113, Rimini con 98.

Profilo occupazionale. Sotto il profilo occupazionale, a fine marzo 2017 risultano presenti 2.604 start-up innovative con almeno un dipendente (-65 rispetto alla precedente rilevazione), pari al 35,2% del totale: un dato in diminuzione rispetto a quello registrato a fine dicembre (39,6%). Tuttavia, a fine marzo 2017 il numero complessivo di addetti è pari a 9.365: un incremento di 696 unità rispetto a fine 2016, per una crescita percentuale dell'8%. Ne risulta un marcato incremento del numero medio degli addetti per start-up innovativa: 3,6, contro i 3,25 di dicembre 2016 e i 3,4 del settembre precedente. Rimane invariato il valore mediano: almeno la metà delle start-up innovative con dipendenti ne impiega al massimo due. Dopo la flessione registrata nell'ultimo trimestre, in cui un buon numero delle start-up più solide, anche in termini occupa-

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

zionali, ha lasciato la sezione speciale, si evidenzia dunque una nuova, visibile crescita del numero di addetti. Non è solo il valore assoluto, ma anche il valore medio a crescere: l'aumento del numero dei dipendenti non è dunque solo spiegabile con il maggior numero di imprese iscritte in sezione speciale, ma piuttosto con un non trascurabile rafforzamento occupazionale.

Fattura in discesa per le start-up. Scende in questo trimestre il fatturato delle start-up: risulta pari a 114,9 mila euro, in diminuzione di 7.728 euro sulla media del trimestre precedente (-6,3%). Il valore mediano è pari a 21.948 euro, in decisa diminuzione rispetto ai 24.161 registrati alla fine di marzo (-9,2%). L'attivo medio è pari a poco più di 222 mila euro per start-up innovativa, in calo di 15.632 euro rispetto alla precedente rilevazione (-6,6%); la metà delle start-up innovative si ferma poco sotto i 62 mila euro (-5,3% rispetto a marzo). Considerando, infine, la produzione complessiva delle start-up innovative nell'esercizio 2015, al 30 giugno scorso essa risulta pari a 414.189.811 euro, un dato inferiore di 40,5 milioni rispetto ai 455 milioni di euro che assommavano le start-up iscritte a fine marzo. Il reddito operativo complessivo fatto registrare nel 2015 è negativo per poco meno di 63,5 milioni di euro, contro gli 70,5 milioni della precedente rilevazione. In linea con le precedenti edizioni di questo rapporto, il grado di immobilizzazioni sull'attivo patrimoniale risulta particolarmente elevato: il rapporto è pari al 28,18%, quasi 5 volte maggiore rispetto al rapporto medio delle altre società di capitali, pari al 5,76%. Nel 2015 prevale la quota di start-up innovative che registra una perdita: 57,98%, contro la restante parte (42,02%) che segnala un utile di esercizio. Com'è fisiologico per imprese di recente costituzione a elevato contenuto tecnologico, l'incidenza delle società in perdita tra le start-up innovative risulta sensibilmente più elevata rispetto a quella rilevabile nell'universo delle società di capitali, pari al 35,02%.

© Riproduzione riservata

Le start-up per tipologia d'impresa

		A prevalenza femminile	A prevalenza giovanile	A prevalenza estera	Con presenza femminile	Con presenza giovanile	Con presenza straniera
Valori assoluti	*Società di capitale*	1.569	203	3.175	2.621	2.621	935
	Start-up	108.764	73.357	803.746	208.007	208.007	173.782
Valori in percentuale	*Start-up su totale start-up*	13,40	21,22	2,75	42,94	35,45	12,65
	Società su totale società di capitale	17,04	6,70	4,52	49,51	12,81	10,71

Fonte: Dati elaborati da Infocamere

La distribuzione provinciale

Classifica	Provincia	Numero start-up 2° trim 2017	% start-up rispetto al totale nazionale delle start-up
1	MILANO	1.160	15,69
2	ROMA	625	8,45
3	TORINO	285	3,85
4	NAPOLI	262	3,54
5	BOLOGNA	233	3,15
6	PADOVA	181	2,45
7	MODENA	149	2,02
8	BARI	147	1,99
9	TRENTO	140	1,89
10	FIRENZE	136	1,84

Fonte: Dati elaborati da Infocamere

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
072-139-080
Telpress Servizi di Media Monitoring